

RELAZIONE PROGRAMMATICA (art. 17 comma 5 lett. A)

ALLEGATO N. 4 **STUDIO AGRONOMICO**



Sindaco
Flavio Tosi

**Vice Sindaco con delega
all'Urbanistica**
avv. Vito Giacino

Direttore Area Gestione del
Territorio
arch. Luciano Marchesini

Dirigente Coordinamento
Pianificazione Territoriale
arch. Mauro Grison

Dirigente Coordinamento
Progettazione Urbanistica
Qualità Urbana
arch. Paolo Boninsegna

A cura di
Dott. Giuliano
Finetto

Data: Luglio 2011

COMUNE DI VERONA

PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I. ANNO 2011)

STUDIO AGRONOMICO

RELAZIONE TECNICA

Versione preliminare

DR. AGR. GIULIANO A. FINETTO
Consulenze per l'agricoltura e il territorio

Via A. Milani 19, 37134 Verona (Italy)

Tel.- fax +39 045 942439; e-mail: giulianofinetto@lin.it

PREMESSA

Nella moderna concezione di gestione del territorio e degli spazi aperti in particolare, le funzioni dell'attività agricola sono riconosciute come molteplici, strategiche e fondamentali per l'equilibrio dell'ambiente e del Paesaggio nel senso più ampio del termine.

Il Comune di Verona presenta un insediamento urbano molto importante ed articolato. Questa caratteristica non sminuisce l'importanza della corretta gestione dello spazio aperto, ma anzi lo rende ancora più importante e delicata, anche se contemporaneamente vengono evidenziate le criticità del rapporto tra ambiti a diversa destinazione. Tali problematiche certamente sono maggiormente estremizzate rispetto a quanto avviene nei centri di minore rilevanza.

Un esame approfondito ed analitico delle funzioni del tessuto agricolo del Comune è certamente di maggiore interesse nell'ambito della formazione del PAT, mentre nell'ambito del PI si entra più nello specifico delle scelte.

Si ritiene tuttavia utile ricordare, in estrema sintesi, alcuni aspetti peculiari del territorio aperto del Comune di Verona.

Si può affermare che il territorio aperto viene gestito prevalentemente nell'ambito dell'attività agricola, che rappresenta un settore economico vitale, di entità non trascurabile dal punto di vista della superficie coinvolta, del numero di aziende, nonché per l'importanza socio-economica e quanti- qualitativa delle produzioni.

Restano escluse dall'utilizzo agricolo alcune porzioni dei versanti collinari a forte pendenza, nei quali si sviluppa una copertura forestale, che negli ultimi anni si è sviluppata ed estesa arricchendo ulteriormente la qualità ambientale del territorio comunale.

La zonizzazione individuata dal PAT identifica vari ambiti che rappresentano zone con peculiarità diverse, di cui non ci dilungheremo a riportare le caratteristiche, rimandando alla documentazione relativa al PAT stesso.

Ci si limiterà semplicemente a richiamare le caratteristiche fondamentali delle zone identificate.

Nel territorio è possibile identificare zone molto differenziate, che è possibile schematizzare rispetto all'ubicazione della città di Verona. Con riferimento ai punti cardinali, la porzione a Nord della città è caratterizzata dalla presenza delle colline ed è completamente diversa rispetto all'area Sud che è totalmente pianeggiante.

Minori sono le differenze della zona Ovest rispetto a quella ad Est della città, ma anche in tali ambiti non si ha certamente una situazione omogenea.

Più in particolare l'ambito collinare presenta l'alternanza delle estreme pendici collinari, con dorsali sviluppate in direzione Nord Sud, alternate ai relativi fondovalle, Quinzano, Avesa, Valpantena, Valsquaranto.

Gli indirizzi produttivi cambiano completamente di conseguenza, come riscontrabile nella carta della copertura del suolo della Regione Veneto.

MODALITA' OPERATIVE

Lo studio agronomico per la definizione dei criteri per la gestione del territorio agricolo è stato sviluppato sulla base dei seguenti punti fondamentali:

- 1) individuazione degli ambiti delle aziende agricole esistenti con la predisposizione delle schede e la loro elaborazione. Gli uffici dispongono dell'anagrafe delle aziende (maggio 2008) in formato digitale, con tutti i dati conoscitivi necessari che permette l'elaborazione e la restituzione grafica degli stessi in tempi relativamente rapidi;
- 2) individuazione e classificazione degli allevamenti zootecnici intensivi con allegata schedatura (gli uffici hanno disponibili i dati trasmessi dall'USL sugli allevamenti intensivi relativamente alla localizzazione, tipo, dimensione, classe di appartenenza);
- 3) individuazione degli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione in riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;
- 4) individuazione degli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi;
- 5) individuazione degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e delle loro destinazioni d'uso: Schedatura di rilevamento degli edifici e loro elaborazione. Si procederà con avviso pubblico, in collaborazione con le associazioni degli agricoltori, che permetterà di effettuare una ricognizione sulle costruzioni segnalate;
- 6) individuazione delle modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e commercio di piante, ortaggi e fiori;
- 7) collaborazione per la stesura delle Norme Tecniche Operative, con particolare riferimento al settore agricolo-ambientale;
- 8) collaborazione per la realizzazione del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, con particolare riferimento al tema degli interventi di mitigazione ambientale;
- 9) gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare;
- 10) la definizione di dettaglio della zonizzazione delle aree agricole già operata nel PAT, differenziando inoltre, in relazione alle caratteristiche agronomiche, aziendali ed ambientali delle singole parti, modalità operative diverse.

PUNTO 1 AMBITI AZIENDE AGRICOLE

L'individuazione degli ambiti delle aziende agricole è stata fatta con riferimento alla posizione AVEPA disponibile presso gli uffici comunali, comprendente anche la identificazione cartografica delle ditte con codice relativo.

Si ritiene che tale serie di dati sia sufficientemente significativa ed affidabile, in quanto ogni azienda agricola efficiente per operare deve necessariamente mantenere aggiornato e validato il Fascicolo Aziendale.

Il Fascicolo Aziendale viene aggiornato sulla base della identificazione dei singoli mappali catastali, disponibili sulla base di documenti ufficiali, quali atti di proprietà e contratti registrati. Si ha quindi un'affidabilità elevata, anche la copertura del territorio è ben sviluppata, restando esclusi solo i terreni non compresi nell'ambito di aziende agricole.

La schedatura delle aziende permette di conoscere oltre che l'ubicazione, la consistenza delle stesse e quindi la loro integrità o frammentazione nonché l'indirizzo produttivo e per le ditte individuali anche i dati socio economici dei titolari.

Altri importanti elementi di valutazione disponibili sono dati dalla disponibilità della carta della copertura del suolo che evidenzia le diverse colture presenti, fornendo la possibilità di confermare la valutazione economica del momento.

L'individuazione degli allevamenti esistenti ha permesso di completare il quadro conoscitivo.

PUNTO 2 ALLEVAMENTI

Lo studio delle caratteristiche del settore zootecnico è stato effettuato con particolare attenzione, non solo per l'importanza dell'attività dal punto di vista economico e produttivo, ma anche in funzione dei rapporti rispetto agli insediamenti residenziali, che presentano aspetti delicati e a volte non del tutto compatibili.

Il settore è stato oggetto nel recente passato di molteplici normative che regolano le condizioni igieniche sanitarie dell'attività, sia in rapporto al suo inserimento nel territorio, che per quanto riguarda il controllo dello stato sanitario e di benessere degli animali all'interno dell'allevamento. Il quadro normativo fa riferimento agli Atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004 (D.G.R. 3178 del 8/10/2004 e successive modifiche integrazioni, smi, D.G.R. 3811/09, D.G.R. 329/10) e al Regolamento di igiene comunale.

Gli allevamenti che superano determinate dimensioni sono inoltre sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed eventualmente anche a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Il DGR 3178/04 e smi, prevede la classificazione degli allevamenti zootecnici ai fini della determinazione delle relative fasce di rispetto da considerare per la realizzazione di nuovi insediamenti extragricoli. Si è provveduto quindi alla identificazione e schedatura degli allevamenti esistenti.

L'inserimento degli allevamenti zootecnici nel territorio, il loro equilibrio con l'ambiente circostante e in particolare rispetto agli insediamenti abitativi, è un tema complesso, da tempo lungamente dibattuto e di difficile soluzione, che ha portato a sviluppare e affinare il quadro normativo nella forma attuale.

Le implicazioni ambientali derivanti dalle norme sugli allevamenti si diversificano in relazione alla loro tipologia, alla consistenza ed alle tecniche di gestione.

L'attività di allevamento infatti, come è avvenuto in tutti i settori; ha evidenziato uno sviluppo tecnologico, che ha influenzato in senso positivo, ma a volte anche in senso negativo, l'impatto dell'attività sul territorio circostante.

Di tali molteplici fattori va evidentemente tenuto conto nella valutazioni delle distanze da rispettare per la realizzazione dei nuovi insediamenti.

È stato inoltre coerentemente introdotto il concetto della “reciprocità” per il rispetto delle distanze dagli allevamenti esistenti anche per la realizzazione di insediamenti civili abitativi extragricoli.

La distinzione fondamentale della tipologia degli allevamenti, al fine di valutare l’impatto ambientale, in un primo tempo prevedeva di classificare gli allevamenti come intensivi ovvero “produttivi” o di tipo “industriale”, cioè non connessi con un fondo rustico, rispetto agli allevamenti cosiddetti “civili” o di tipo “agricolo”, cioè connessi con un fondo rustico.

Inizialmente infatti le problematiche più evidenti si erano evidenziate per gli allevamenti cosiddetti a carattere “industriale”, mentre per gli allevamenti di tipo tradizionale inseriti nell’ambito del territorio agricolo aperto, le problematiche erano molto più limitate.

La successiva evoluzione delle tecniche di allevamento ha comportato l’introduzione di insediamenti specializzati di dimensioni sempre più consistenti anche nell’ambito delle attività connesse con il fondo, al fine di permettere la specializzazione e le necessarie economie di scala.

Lo sviluppo degli insediamenti extraagricoli e la progressiva antropizzazione del territorio ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori criteri di classificazione degli allevamenti, legati alle caratteristiche dimensionali e tecnologiche degli stessi, ancorché connessi con l’attività agricola.

Veniva quindi fissata una soglia al di sopra della quale tutti gli allevamenti dovevano osservare la normativa sulle distanze indipendentemente dalla connessione o meno con un fondo agricolo.

Le norme generali in un primo momento non erano di semplice lettura e si prestavano ad interpretazioni diverse.

Il parametro tecnico di valutazione fondamentale riguardava il rapporto del peso vivo mediamente presente nell’allevamento (pvmp) rispetto alla consistenza aziendale che non doveva superare i 40 ql. ettaro.

Un secondo parametro tradizionalmente adottato è stato la capacità del fondo di produrre almeno il 25% delle unità foraggere (UF) necessarie.

La normativa in ambito regionale si è sviluppata sulla base della L.R.24/85 e relativa circolare esplicativa n. 4/86.

La normativa distanze per la realizzazione di allevamenti zootecnici intensivi (A.Z.I.) è stata per la prima volta riunita in uno specifico provvedimento regionale con il D.G.R. 7949/89, il quale è stato successivamente modificato dal D.G.R. 3178/04 secondo quanto previsto dall'art. 50 della L.R. 11/04 Atti di indirizzo.

Il D.G.R. 3178/04 è stato successivamente modificato con variazioni anche importanti di alcuni parametri di valutazione degli impatti degli allevamenti e delle modalità applicative delle distanze , fino al più recente D.G.R. 329/10, di cui si è tenuto conto.

Le norme regionali (D.G.R. 7949/89 prima e D.G.R. 3178/04 poi) hanno regolamentato le zone o fasce di rispetto reciproche per la determinazione della distanza tra gli allevamenti e le zone extragricole (le abitazioni, i nuclei ed i centri abitati, escluse le zone produttive ZTO D).

Le eventuali fasce di rispetto esistenti sono efficaci solo qualora tra il nuovo insediamento residenziale e l'allevamento esistente non esistano già altri insediamenti interposti anche parzialmente.

Il quadro normativo si è quindi sviluppato con una formulazione apparentemente analitica e completa.

A riprova tuttavia dell'estrema complessità della materia si registravano sul territorio una serie abnorme di situazioni critiche e di conflitto, tra esigenze contrapposte e parimenti irrinunciabili di tipo territoriale ed ambientale, rispetto alle esigenze ugualmente fondamentali di tipo economico produttivo.

Si è cercato quindi di affinare ulteriormente il quadro normativo approfondendo gli aspetti legati alla valutazione tecnica e tipologica degli allevamenti.

Le situazioni critiche rimangono tuttavia molto diffuse e diversificate.

Un apporto innovativo alla normativa è indicato dalle successive modifiche ed integrazioni del D.G.R. 3178/04.

Le più recenti norme per la modifica ed integrazione del vigente DGR 3178/04, sono contenute nei D.G.R. 3811/09 e D.R.G. 329/2010 e si ritengono quanto mai opportune e condivisibili. Sono rivolte a migliorare le condizioni igienico sanitarie del territorio circostante agli allevamenti

esistenti ed a risolvere le situazioni di criticità nella programmazione urbanistica ed hanno contribuito ulteriormente alla soluzione di alcune problematiche, pur nella consapevolezza che spesso sono possibili solo soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

Le norme vigenti sono il risultato di un lungo processo di evoluzione ed adeguamento alle diverse situazioni, studiate anche alla luce delle esperienze e delle problematiche che si sono evidenziate nel tempo.

La grande maggioranza degli allevamenti esistenti, realizzati prima dell'emanazione delle norme sulle distanze, di fatto sono in conflitto con nuclei e centri abitati, anche questi preesistenti.

Per tali realtà le precedenti norme sono del tutto prive di efficacia e di fatto la situazione critica resta inalterata.

Se si ritiene, come è giusto che sia, che le norme sulle distanze siano giustificate da problematiche reali, tale situazione rappresentava una evidente contraddizione e una carenza normativa, tanto più se si considera che oggi esistono strumenti tecnologici idonei per mitigare i problemi esistenti.

A titolo esplicativo pensiamo ad esempio alla possibilità di applicare agli allevamenti con ventilazione forzata, idonei filtri, in grado di ripulire l'aria prima dell'emissione, con eliminazione delle nano-particelle responsabili della diffusione di odori e di agenti potenzialmente inquinanti.

In diverse situazioni un contributo alla soluzione parziale dei problemi è rappresentato anche dalle ipotesi di dismissione degli allevamenti tramite l'applicazione del Credito Edilizio (C.E.).

Tale strumento non si presta però a risolvere la generalità dei casi, per diversi motivi. Non sempre il C.E. è di pratica applicazione concreta e in alcuni casi non si rivela sufficientemente gratificante per l'allevatore. A volte il rimedio si rivela inapplicabile.

In alcune realtà la presenza di allevamenti nel territorio è tale per cui quasi tutte le scelte urbanistiche sono condizionate dagli allevamenti a scapito di tutti gli altri fondamentali fattori che concorrono alla corretta gestione del territorio.

Per i casi più critici lo strumento del C.E. può essere l'unica soluzione.

Non è vero altrettanto, quando esiste una certa distanza tra l'allevamento e gli insediamenti in conflitto. In tali casi la procedura del C.E. è evidentemente di portata spropositata rispetto a soluzioni di portata più limitata ed ugualmente efficaci

Per molti casi sarebbe più opportuno imporre semplicemente l'adozione dei mezzi esistenti, per l'abbattimento dell'inquinamento.

Tale via appare vantaggiosa: per l'ambiente, per il benessere dei cittadini, per l'economia produttiva e per gli allevatori seri, che avrebbero maggiori certezze sulla stabilità della propria attività, conservando il valore dei propri investimenti e le prospettive occupazionali.

Le norme recentemente adottate dalla Regione Veneto sono rivolte in tal senso e danno atto dell'esistenza di soluzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Dal punto di vista urbanistico, va dato atto quindi che come si è visto gli allevamenti esistenti condizionano pesantemente le scelte urbanistiche.

Si ritiene opportuna quindi la prevista possibilità di imporre in alcuni casi i sistemi di riduzione dell'inquinamento, per permettere nuove scelte urbanistiche che comportino l'avvicinamento degli insediamenti agli allevamenti esistenti, considerato che attualmente esistono i mezzi idonei allo scopo, come è previsto dalle norme di recente recepimento.

Si è aperta quindi una fase nuova che potrebbe effettivamente contribuire alla ulteriore soluzione di alcune situazioni critiche ereditate dal passato, difficilmente risolvibili in altro modo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.G.R. 3178 del 8/10/2004

Atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004

(D.G.R. 3178 del 8/10/2004 e sue modifiche integrazioni D.G.R. 3811/09, D.G.R. 329/10).

- D.G.R. 3811 del 9/12/2009

Atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio", approvati con D.G.R. n. 3178 del 8/10/2004. - Specifiche Tecniche.

- D.G.R 329 del 16/02/2010 allegato A
Atto di Indirizzo art. 50 comma 1 lett. d)
Specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole.

La schedatura e classificazione degli allevamenti zootecnici ai fini della determinazione delle distanze per gli insediamenti extra-agricoli, escluse le ZTO D di tipo produttivo, sono regolate dalle norme di cui sopra.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

I criteri di classificazione degli allevamenti tengono conto dei capi "allevabili" secondo quanto precisato esplicitamente dalle norme in oggetto. Risulta quindi non rilevante il fatto che un allevamento sia temporaneamente dismesso o preveda un numero di capi ridotto rispetto al numero di capi allevabili.

La determinazione del numero di capi allevabili ai fini della presente valutazione può essere fatta con criteri il più possibile oggettivi con riferimento ai dati disponibili.

Prima di tutto si ritiene di tener conto dei dati recepiti presso i servizi ASL competenti, i quali effettuano il controllo dell'attività di allevamento tramite una efficiente rete di servizi veterinari.

È appena il caso di evidenziare che le problematiche di tipo urbanistico territoriale e la finalità di gestione del territorio, dal punto di vista igienico e sanitario rappresentate dalle ASL locali, tendono sostanzialmente a coincidere.

In assenza di dati specifici si è tenuto conto anche di dati recepiti direttamente.

Per la classificazione degli allevamenti sono necessari anche ulteriori dati tipologici, non forniti dalle ASL, che sono stati rilevati con indagini dirette presso enti ed operatori della zona e per la maggior parte degli allevamenti con rilevazione diretta in loco o telefonicamente sentendo i titolari stessi dell'attività.

Sono stati quindi identificati anche alcuni allevamenti non segnalati dal codice ASL perché non operativi al momento, ma che sono potenzialmente attivabili.

E' stato verificato però che nella realtà non siano state fatti concreti e importanti interventi di trasformazione per usi diversi, nel qual caso non è stato considerata la presenza di AZI.

L'applicazione della normativa sulle distanze vale per tutti gli allevamenti di Classe 2 e Classe 3. Per gli insediamenti di dimensioni più limitate, che rientrano nella Classe 1 la normativa si applica solo per gli allevamenti non connessi con il fondo agricolo.

I criteri per stabilire la connessione dell'allevamento sono tre e considerano:

- 1) il peso vivo medio annuo massimo per ettaro,
- 2) la quota minima di approvvigionamento di Unità Foraggiere,
- 3) il rapporto massimo di copertura fabbricati ad uso allevamento (%).

TAB 1, punto 3 del D.G.R. V. 3178/04.

Si è provveduto in via preliminare a selezionare gli allevamenti significativi secondo i criteri di cui sopra, solo con il rapporto peso vivo medio annuo per superficie aziendale.

Sono quindi stati considerati gli allevamenti rientranti nelle Classi dimensionali 2 e 3 e gli allevamenti di Classe 1 che non rispettano i parametri di connessione.

Ai fini della valutazione della classe dimensionale sono stati considerati come un unico allevamento anche alcuni allevamenti con codice ASL diverso, ma di fatto molto vicini tra loro.

Ai fini urbanistici si ritiene infatti utile ed opportuno segnalare la presenza di una situazione di oggettiva criticità per la presenza di una concentrazione consistente di animali allevati, indipendentemente dal fatto formale che si tratti di più unità con codice ASL diverso.

Al proposito si sottolinea il fatto che la presente classificazione non può avere carattere probatorio, non essendo basata su dati documentali formali sottoscritti da tutti gli interessati.

Sarà sempre possibile, per i casi critici, qualora la p.a. lo ritenga opportuno fare riferimento ad indagini più specifiche e puntuali con reperimento di documentazione ufficiale, che preveda anche la verifica della regolarità o meno dei titoli per costruire, le dichiarazioni di attivazione di Industria Insalubre e la Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Tutto quanto sopra esula evidentemente dalle finalità e dai limiti della presente indagine di tipo urbanistico.

Per la determinazione dei parametri, adottati per il peso vivo degli animali, si è fatto riferimento ai dati tecnici indicati dal D.G.R.V. n. 2217/2008 (allegato A, TAB 1) che riporta i dati necessari e rappresenta un riferimento del tutto oggettivo, con carattere di ufficialità.

Anche in questo caso è sempre possibile per gli interessati fornire prove documentali di eventuali situazioni particolari o di anomalie diverse.

Eventuali situazioni critiche potranno essere oggetto di specifica indagine da parte di eventuali soggetti interessati.

Al proposito si richiama la specifica previsione di cui al DGR 329/10 la quale si propone evidentemente di limitare eventuali situazioni di conflitto esistenti, attraverso la possibilità di concorrere alle spese per l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili MTD, al fine di riportare l'allevamento in condizioni BAT, con probabile riduzione delle fasce di rispetto


Analisi sulla indagine svolta

Localizzazione degli allevamenti

La distribuzione degli allevamenti si posiziona nel territorio aperto per il 35 % a nord e per 65% a sud della città.

La presenza degli allevamenti a nord si identifica nella fascia collinare in corrispondenza delle vallate che giungono in prossimità della città, quali Valpantena, Valsquaranto, . In queste aree si concentra la presenza di tali attività agricole che corrisponde alla parte nord e nord-est; più contenuta è la loro presenza nella zona collinare nord-ovest.


Mappa n. 1 – Distribuzione degli allevamenti ASL schedati



Quelli localizzati a sud sono disposti nel “territorio aperto” a cintura da est verso ovest con una distribuzione uniforme anche se nel zona sud-est la presenza degli stessi è più consistente.

La distribuzione delle categorie di allevamenti per specie e tipologia viene analizzata di seguito attraverso la Fig.1 e Tab. 1 .


Fig. 1 – Distribuzione degli allevamenti per gruppi di specie e localizzazione



Allevamenti bovini

Gli allevamenti dei bovini si dividono in due tipologie : da carne e da latte.
 Gli allevamenti schedati ammontano a n. 77 di cui 31 (40%) a carne e 46 da latte (60%). Fig.2.

Fig. 2 - Consistenza degli Allevamenti da carne e latte




Allevamenti da carne

Gli allevamenti da carne schedati sono stati **31**: n. 7 nella zona collinare e 24 presenti in pianura. Fig. 3.

In classe 1 (Tab. 2, Fig. 5) si trovano n. 24 allevamenti di cui in n. 18 pianura e n. 7 in collina ; in classe 2 vi sono n. 7 (tutti in pianura) ; in classe 3 nessuno.

Gli allevamenti da carne che superano le quattro tonnellate di peso vivo mediamente presente (pvmp) ad ettaro (> 4.0) in relazione alla superficie aziendale sono n. 12 pari al 39% del totale schedato e quelli al di sotto dei 4 tonnellate ad ettaro (< 4.0) sono n. 19 pari al 61%.


Fig. 3 - Localizzazione degli Allevamenti Bovini da Carne



Allevamenti da latte


Gli allevamenti da latte schedati n. **46** : n.14 nella zona collinare (30 %) e n. 32 sono presenti in pianura (70 %) . Fig. 4.

Fig. 4 - Localizzazione degli Allevamenti Bovini da Latte




In classe 1 (Tab. 2 e Fig. 5) vi sono n. 44 allevamenti (di cui n. 32 in pianura e n. 14 in collina), in classe 2 vi sono n. 2 allevamento, di cui n. 2 in pianura ed uno un collina; in classe 3 no vi sono allevamenti.

Fig. 5 - Classificazione allevamenti bovini



Gli allevamenti che superano i quattro tonnellate di pvmp ad ettaro (> 4.0) in relazione alla superficie aziendale sono n. 14 pari al 30 % del totale dei bovini da latte schedato, e quelli al di sotto dei 4 tonnellate ad ettaro (< 4.0) sono n. 32 pari al 60%. Fig.6.


Fig. 6 - Classificazione allevamenti bovini per peso vivo mediamente presente ad ettaro



La distribuzione degli allevamenti bovini in relazione alla fascia di rispetto prevista per la realizzazione di nuovi centri abitati è caratterizzata da: (Fig. 7 e Tab. 3)

- n. 51 non soggetti alla norma di distanze, pari al 66%
- n. 14 soggetti alla norma di distanze 100 m, pari al 20%
- n. 3 soggetti alla norma di distanze 150 m pari al 4%
- n. 4 soggetti alla norma di distanze 200 m pari al 5%
- n. 4 soggetti alla norma di distanze 300 m pari al 5%

Fig. 7 - Classificazione allevamenti bovini in relazione alla fascia di rispetto per i nuovi centri abitati



Si riscontra una diversità qualora si considera la collocazione (collina e pianura) , Fig. 8 e 9, di tali allevamenti poiché :

- in collina sono maggiori (in percentuale) quelli a non soggetti alla norma delle distanze per il 90% del totale presenti rispetto a quelli della pianura (57%);
- in collina sono inferiori quelli soggetti alla norma delle distanze di 200 m e 300 m in percentuale (0% e 0%) rispetto a quelli della pianura (7% e 7%).

Fig. 8 - Distribuzione degli allevamenti bovini in collina relativa alla normativa delle distanze dai nuovi centri abitati.





Fig. 9 - Distribuzione degli allevamenti bovini in pianura in relazione alla normativa delle distanze dai i nuovi centri abitati



Valutazioni dell'indagine sui bovini

La differenza fra pianura e zona collinare nella localizzazione degli allevamenti risiede in parte anche nella difficoltà da parte della zona collinare di produrre in azienda foraggi atti alla alimentazione del bestiame. Il fattore limitante è la scarsa disponibilità nel periodo estivo di fattori produttivi, quali acqua d'irrigazione, essenziali per ottenere gli alimenti zootecnici (mais ceroso e fieni).

L'apporto di prodotti da altre aziende agrarie o da industrie mangimistiche può essere individuato come contributo parziale al fine di soddisfare carenze alimentari, quali la componente proteico-vitaminica, e migliorativo della qualità produttiva.

Sono emersi dall'indagine interessanti e positivi elementi per quanto concerne l'impatto degli allevamenti che appare alquanto contenuto sul territorio aperto del Comune di Verona quali:

- la contenuta presenza di allevamenti schedati di bovini (carne e latte) nella zona collinare n. 19 (n. 7 da carne e n. 12 da latte in collina) su un totale di 77, pari al 25%,
- la totalità (100%) di essi sono inclusi in categoria n. 1,
- un numero limitato appartenente alla classe superiore a 4 tonnellate pvmp ad ettaro, (n.9 pari al 11%) si trova in collina
- e infine una esigua percentuale (5%) pari a n 4 allevamenti ha una fascia di rispetto superiore ai 200 m dai nuovi centri abitativi.

Allevamenti avicoli

Gli allevamenti degli avicoli sono stati analizzati in relazione alla tipologia, riproduzione e carne, e in quest'ultima in relazione alle specie animali allevate: polli, tacchini, fagiani e faraone.

Gli allevamenti di avicoli schedati sono stati n. 61 ripartiti per specie come indicato sinteticamente nella Fig. 10 ed analiticamente nella Tab. 5.

Essi sono posti: n. 29 nella zona collinare e n. 32 presenti in pianura. Fig.11.

Fig. 10 - Distribuzione degli allevamenti avicoli per specie





Fig. 11 - Localizzazione allevamenti avicoli per specie



Gli allevamenti per la riproduzione di “Gallus gallus “ sono n. 1 , posto in pianura, e appartenente alla classe 3, e quelli di tacchini sono n.1, posto in collina , e appartenente alla classe 3 . Fig. 11 e Tab. 4.

Gli allevamenti da carne sono divisi per specie ; quelle individuate sono :

- *Polli “Gallus gallus”*

Il n. degli allevamenti è **n. 25** di cui 15 in pianura e 10 nella fascia collinare, Fig. 11

In *classe 1* vi sono n. 6 allevamenti di cui n. 2 in pianura e n. 4 in collina .

In *classe 2* vi sono n. 18 allevamenti di cui n. 12 in pianura e n.6 in collina

In *classe 3* vi sono n. 1 allevamenti di cui n. 1 in pianura e n. 0 in collina

La densità di allevamento dato dal rapporto pvmp sulla superficie aziendale ($< > 2.1\text{ton/ha}$) viene valutata per n. 5 allevamenti che secondo la normativa ricadono in classe 1.

n. 2 hanno una densità $< 2.1 \text{ ton/ha}$, e posti in collina

n. 3 hanno una densità $> 2.1 \text{ ton/ha}$ di cui n. 1 in pianura e n. 2 in collina.

L'indagine sugli allevamenti soggetti alla normativa delle distanze dai nuovi insediamenti abitati ha evidenziato quanto segue (Tab. 5) :

- n. 3 allevamenti (n. 3 in collina) non sono soggetti alla normativa delle distanze
- n. 2 allevamenti (n. 2 in collina e nessuno in pianura) sono soggetti alla normativa delle distanze di 100 m ;
- nessun allevamento nella normativa delle distanze di 150 m ;
- n. 14 allevamenti (n. 5 in collina e n. 9 in pianura) sono soggetti alla normativa delle distanze di 200 m;
- n. 6 allevamenti (n. 1 in collina e n. 5 in pianura) sono soggetti alla normativa delle distanze di 300 m;


- *Tacchini*

Il n. degli allevamenti schedati è **n. 31** di cui n. 15 in pianura e n. 16 nella fascia collinare. Fig. 12.

La valutazione complessiva per classi vede:

- nella *classe 1* n. 3 allevamenti di cui n. 2 in collina e n. 1 in pianura;
- nella *classe 2* n. 18 allevamenti di cui n. 8 in collina e n. 10 in pianura;
- nella *classe 3* n. 10 allevamenti di cui n. 6 in collina e n.4 in pianura

Fig. 12 - Distribuzione allevamenti tacchini in relazione alla fascia di rispetto per i nuovi centri abitati in collina e pianura



L'indagine sugli allevamenti soggetti alla normativa delle distanze dai nuovi insediamenti abitati ha evidenziato quanto segue (Tab. 5) :

- n. 1 allevamenti (n. 1 in pianura) non sono soggetti alla normativa delle distanze;
- n. 1 allevamenti (n. 1 in collina) sono soggetti alla normativa delle distanze di 100 m ;
- n. 18 allevamenti (n. 6 in collina e n. 12 in pianura) sono soggetti alla normativa delle distanze di 200 m;
- n. 9 allevamenti (n. 6 in collina e n. 3 in pianura) sono soggetti alla normativa delle distanze di 300 m;
- n. 2 allevamenti (n. 2 in collina) sono soggetti alla normativa delle distanze di 500 m;

- *Fagiani*

Gli allevamenti di questa specie di avicoli sono **n. 2**, posti uno in pianura e un altro in collina. Sono ambedue di *classe 1* ed uno ha una densità pvmp sulla superficie aziendale maggiore 2.1 ton/ha e un altro inferiore 2.1 ton/ha.

Per quanto riguarda la fascia prevista per calcolo delle distanze dai nuovi insediamenti abitati tali allevamenti ha evidenziato che :


- n. 1 allevamenti (n. 1 in collina) non sono soggetti alla normativa delle distanze;
- n. 1 allevamenti (n. 1 in pianura) sono soggetti alla normativa delle distanze di 100 m ;

- *Faraone*

Un solo allevamento, in consociazione con *Gallus gallus*, è posto in collina, è di *classe 2*

e soggetto alla fascia prevista di 200 m da centri abitati.

Fig. 13 - Distribuzione allevamenti avicoli per classe



Valutazioni dell'indagine sugli avicoli

Sebbene prevalga una maggioranza di allevamenti di tale categoria in pianura sono necessarie alcune precisazioni.

L'allevamento di polli da carne e da riproduzione prevale leggermente in pianura. Per i tacchini vi è una quasi equivalenza di valori nelle due aree, con una leggera prevalenza per la collina.

Gli allevamenti avicoli sono soggetti prevalentemente alle fasce di rispetto di 200 m e 300 m sia in collina che in pianura.

Fig. 14 - Distribuzione degli allevamenti avicoli in collina in relazione alle fasce di rispetto dai nuovi centri abitati





Fig. 15 - Distribuzione degli allevamenti avicoli in pianura in relazione alle fasce di rispetto dai nuovi centri abitati



Allevamenti minori

Sono intesi in questo gruppo allevamenti di specie zootecniche che hanno un' entità numerica contenuta (Fig. 16); essi sono conigli, equini, ovini. Vengono inclusi anche i suini in questa categoria perché sono poco diffusi nel territorio locale, anche se si tratta certamente di un allevamento importante in ambito zootecnico nazionale .


Conigli

Gli allevamenti di conigli schedati sono n. 5 .

Tre allevamenti si trovano in pianura e due in collina . Tutti sono appartenenti alla *classe 1*, e hanno densità produttiva espressa in pvmp in rapporto alla superficie aziendale inferiore 2.4 ton/ha. Le fasce di rispetto richieste dai centri abitati sono (Tab. 7) :

- n. 4 allevamenti (n. 1 in collina e n. 3 pianura) non sono soggetti alla normativa delle distanze;
- n. 1 allevamenti (n. 1 in collina) sono soggetti alla normativa delle distanze di 150 m ;

Fig.16 - Consistenza degli allevamenti minori



Equini

Gli allevamenti di equini schedati sono n. 9 .

Gli allevamenti si trovano n.4 in collina e n. 5 in pianura.

Tutti appartengono alla classe 1, n. 2 hanno una densità produttiva espressa in pvmp in rapporto alla superficie aziendale superiore a 4.0 ton/ha.

Le fasce di rispetto previste per i centri abitati sono (Tab. 7) :

- n. 7 allevamenti non sono soggetti alla normativa delle distanze;
- n. 2 allevamenti (n. 1 in collina e n.1 in pianura) sono soggetti alla normativa delle distanze di 100 m per i nuovi centri abitati

Ovini

Gli allevamenti di ovini schedati sono n. **13** .

Gli allevamenti si trovano n. 3 in collina e n. 9 in pianura.

Tutti appartengono alla classe 1; n.12 hanno una densità produttiva espressa pvmp sulla superficie aziendale inferiore a 3.4 ton/ha, e n. 1 una densità maggiore di 3.4 ton/ha.

Le fasce di rispetto richieste dai centri abitati sono (Tab. 7) :

- n. 12 allevamenti non sono soggetti alla normativa delle fasce di rispetto dai nuovi centri abitata;
- n. 1 allevamenti (n.3 in pianura) sono soggetti alla normativa delle distanze di 100 m dai nuovi centri abitati

Suini

Gli allevamenti di suini schedati sono n. 2 .

Gli allevamenti sono posti in pianura , appartengono alla classe 2 e 3 e le fasce di rispetto richieste per i nuovi insediamenti abitati sono 250 m e 500 m (Tab. 7).


Considerazioni sugli allevamenti minori

Il numero degli allevamenti di conigli, equini , ovini e suini è di n. 29 (Tab. 6 e Fig.16) di cui **8** in collina e **21** in pianura (Fig. 17). La quasi totalità appartengono alla *classe 1* tranne quelli dei suini (*classe 2 e classe 3*).

La loro entità non può che avere un debole impatto sullo “territorio aperto”.

La diffusione degli allevamenti equini in collina è legata non a fini produttivi ma piuttosto allo sviluppo dell’attività ippica di tipo amatoriale e sportiva che trova un’appropriata collocazione negli ampi spazi paesaggistici della collina veronese. Tale attività trova a volte un vuoto normativo che è opportuno considerare, in quanto non sono ben definiti dalla normativa nazionale le possibilità di realizzare attività collaterali a quelle agricole, come la gestione di centri ippici minori

Fig. 17 - Distribuzione allevamenti minori in relazione alle posizione e fasce di rispetto dai nuovi centri abitati



Considerazioni generali sugli allevamenti

I dati esposti sono riferiti agli allevamenti oggetto di indagine e non comprendono gli allevamenti minori, non soggetti alla normativa distanze in quanto poco significativi ai fini della presente indagine.

Tabelle riassuntive degli allevamenti schedati

Tab. n. 1 – Distribuzione allevamenti per specie e localizzazione.

Specie	N. allevamenti	Localizzazione	
		Collina	Pianura
Bovini	77	21	56
Avicoli	61	29	32
Minori	29	9	20
Totale	167	59	108
Percent.		35.33%	64.67%

Tab. n. 2 - Allevamenti bovini suddivisi per tipologia, localizzazione, classe e densità per superficie aziendale.

Allevamenti Schedati	Totali	Totali		Allevamenti Classe 1		Allevamenti Classe 2		Allevamenti Classe 3		Allevamenti < 4.0 ton/ha		Allevamenti > 4.0 ton/ha	
		Collina	Pianura	Collina	Pianura	Collina	Pianura	Collina	Pianura	Collina	Pianura	Collina	Pianura
Carne	31	7	24	7	18	0	6	0	0	4	15	6	6
Latte	46	14	32	14	30	0	2	0	0	8	24	3	11
Totali	77	21	56	21	48	0	8	0	0	12	39	9	17

Tab. n. 3 – Allevamenti bovini classificati in relazione alla fasce di rispetto dai nuovi centri abitati.

Allevamenti Schedati	Totali	Distanze 0 m			Distanze 100 m			Distanze 150 m			Distanze 200			Distanze 300		
		Tipologia	N.	Totali	Collina	Pianura	Totali	Collina	Pianura	Totali	Collina	Pianura	Totali	Collina	Pianura	Totali
Carne	31	18	6	12	2	0	2	3	0	3	2	0	2	5	0	5
Latte	46	27	10	17	14	3	11	0	0	0	3	1	2	2	1	1
Totali	77	45	16	29	16	3	13	3	0	3	5	1	4	7	1	6

Tab. n. 4 Allevamenti avicoli suddivisi per specie, tipologia, localizzazione, classe e densità aziendale.

Allevamenti Schedati	Totali	Localizzazione allev.		Allevamenti Classe 1		Allevamenti Classe 2		Allevamenti Classe 3		Allevamenti < 2.1 ton pvmp /ha		Allevamenti > 2.1 ton pvmp /ha	
		Specie	N.	Collina	Pianura	Collina	Pianura	Collina	Pianura	Collina	Pianura	Collina	Pianura
Gallus gallus	25	10	15	4	2	6	12	0	1	2	0	2	1
Tacchini Totale	31	16	15	2	1	8	10	6	4	2	1	0	0
Fagiani	2	1	1	1	1					1	0	0	1
Faraone - Gallus gallus	1	1	0			1	0						
Galline riproduzione	1	0	1					0	1				
Tacchini riproduzione	1	1						1	0				
Totale	61	29	32	7	4	15	22	7	6	5	0	2	2

Tab. n. 5 -Allevamenti avicoli classificati in relazione alle fasce di rispetto dai nuovi centri abitati .

Allevamenti Schedati	Totali	Non soggetti			Fascia 100 m			Fascia 150 m			Fascia 200			Fascia 300			Fascia 500		
		Specie	N.	Totali	Collina	Pianura	Totali	Collina	Pianura	Totali	Collina	Pianura	Totali	Collina	Pianura	Totali	Collina	Pianura	Totali
Gallus gallus	25	3	3	0	2	2	0	0	0	0	14	5	9	6	1	5			
Tacchini Totale	31	1	0	1	1	1	0	0	0	0	18	6	12	9	6	3	2	2	0
Fagiani	2	1	1	0	1	0	1												
Faraone - Gallus gallus	1										1	1	0						
Galline riproduzione	1													1	0	1			
Tacchini riproduzione	1													1	1	0			
Totale	61	5	4	1	4	3	1	0	0	0	33	12	21	17	8	9	2	2	0

Tab. n. 6 - Allevamenti minori per specie, tipologia, localizzazione, classe.

Allevamenti Schedati	Totali	Localizzazione		Allevamenti Classe 1		Allevamenti Classe 2		Allevamenti Classe 3	
		Collina	Pianura	Collina	Pianura	Collina	Pianura	Collina	Pianura
Specie	N.								
Conigli	5	2	3	2	3				
Equini	9	4	5	4	5				
Ovini	13	2	11	2	11				
Suini	2	0	2	0	0	0	1	0	1
Totale	29	8	21	8	19	0	1	0	1

Tab. n. 7 – Distribuzione degli allevamenti minori classificati in relazione alle fasce di rispetto dai nuovi centri abitati .

Allevamenti Schedati	Totali	Distanze 0 m			Distanze 100 m			Distanze 150 m			Distanze 250			Distanze 500		
Specie	N.	Tot.	Collina	Pianura	Tot.	Collina	Pianura	Tot.	Collina	Pianura	Tot.	Collina	Pianura	Tot.	Collina	Pianura
Conigli	5	4	1	3				1	1	0						
Equini	9	7	3	4	2	1	1									
Ovini	13	12	3	9	1	0	1									
Suini	2										1	0	1	1	0	1
Totale	29	23	7	16	3	1	2	1	1	0	1	0	1	1	0	1

PUNTO 3 AMBITI DI EDIFICAZIONE NON CONSENTITA

Gli ambiti in cui l'edificazione non è consentita trova drastiche limitazioni piuttosto diffuse nel territorio comunale.

Sono vigenti vari limiti alle possibilità di realizzare strutture a servizio dell'agricoltura.

Solo per citarne alcune, pensiamo alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e stradali, alla presenza delle zone SIC e delle previsioni di limitazione alla possibilità di realizzare case per abitazione rurale nell'ambito delle zone a Parco art. 59 e art. 60 del PAT, che vengono riproposte nella normativa del PI, con eventuale allineamento alla successiva sentenza del TAR Veneto, per permettere la possibilità di realizzare in alcune zone del parco delle colline eventuali annessi rustici necessari, con adeguate prescrizioni tipologiche costruttive.

Si considera che di fatto sono già state identificate ampie e diffuse zone in cui è stata molto limitata la possibilità edificatoria.

Per le aree residue le NTO prevedono differenti modalità per l'inserimento delle eventuali nuove edificazioni.

PUNTO 4 AMBITI DI EDIFICAZIONE CONSENTITA

Gli ambiti oggetto di vincoli che limitano o impediscono del tutto la edificazione sono diversificati e diffusi su buona parte del territorio agricolo.

Non si identificano ambiti di particolare diffusione di attività ad alto reddito con presenza di aziende piccole ma ugualmente redditizie

Appare evidente che la superficie del territorio vincolata è molto rilevante e incide significativamente sulle possibilità di utilizzo dello stesso per l'edificabilità rurale.

Si ritiene consigliabile permettere sulla superficie non vincolata la possibilità di realizzare le strutture a servizio dell'agricoltura necessarie e compatibili con le norme vigenti e proposte nell'ambito del presente P.I.

La corretta gestione del territorio non deve svilupparsi esclusivamente attraverso limitazioni assolute e vincoli alla possibilità di edificare. In molti casi l'eccesso di vincoli è solo una scorciatoia e la dimostrazione della scarsa conoscenza del territorio e della incapacità di gestire correttamente l'attività edilizia in termini qualitativamente corretti.

Va posta quindi la necessaria attenzione all'aspetto qualitativo degli interventi di edilizia rurale, che dovranno essere rispettosi del contesto interessato e studiati in maniera da rappresentare una valorizzazione del territorio. Ciò potrà essere perseguito in primo luogo con un corretto inserimento nel contesto di intervento attraverso specifici studi di mitigazione e ricomposizione ambientale dell'area circostante da prevedere a livello normativo nelle N.T.O.

Si ritiene che sia da evitare una eccessiva rigidità nell'utilizzo dei suoli e nelle tipologie dei materiali, ricordando che in alcuni casi possono derivare danni più gravi da strutture, anche modeste ma incongruenti, rispetto ad opere rilevanti ma di pregio e correttamente inserite.

Si evidenzia che la possibilità di realizzare strutture agricole produttive al servizio delle aziende può essere fatto esclusivamente nell'ambito dei terreni aziendali e in connessione con gli stessi. Non è pensabile imporre l'utilizzo di aree predeterminate che non siano nella disponibilità dell'azienda agricola.

PUNTO 5 EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI

La regolamentazione dell'utilizzo degli edifici non più funzionali per l'attività agricola ed il loro eventuale recupero per usi diversi è previsto al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente ed evitare la proliferazione di fabbricati abbandonati e degradati che deturpano l'ambiente.

Le N.T.O. in materia possono prevedere specifiche procedure per il recupero e il riconoscimento delle nuove funzioni ammissibili.

Il problema più evidente riguarda i grossi volumi di strutture produttive dismesse che potranno essere oggetto di specifica analisi e valutazione a richiesta degli interessati i quali dovranno dimostrare la effettiva motivazione della non funzionalità.

Si ritiene che non sia possibile il percorso inverso, prevedendo d'ufficio da parte della P.A. quali siano i fabbricati non più funzionali al di fuori di evidente stato di prolungato abbandono di ruderi che rappresentino elemento negativo del paesaggio.

PUNTO 6 SERRE

La realizzazione delle serre fisse fa riferimento alla L. 19/1999.

Le modalità per la realizzazione delle serre è stata oggetto di una specifica e approfondita normativa da parte della Regione Veneto che ha definito la natura e le caratteristiche delle serre con il DGR 172/10 e relativi allegati:

- Allegato A Contiene la definizione di serra con relativi elementi funzionali con la previsione dei titoli autorizzativi
- Allegato B Standard costruttivi e approfondimenti tecnici delle diverse tipologie di Serre
- Allegato C Approfondisce l'aspetto complessivo del complesso serricolo e della Attività florovivaistica

Nel Comune di Verona non si evidenziano problematiche diffuse che riguardano le realizzazioni di serre fisse, per cui si ritiene di far riferimento integralmente alla citata normativa.

PUNTO 7 NTO

E' stato svolto l' esame delle NTO proposte dall' Ufficio Progettazione Urbanistica e sono state indicate relative proposte , si veda nel'allegato.

PUNTO 8

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE PER LA EDIFICABILITÀ RURALE

La definizione delle caratteristiche architettoniche degli edifici rurali è oggetto di specifici studi nell'ambito del P.I.

Dal punto di vista strettamente agronomico ci si limita a far presente che i fabbricati rurali possono richiedere tipologie molto diversificate in relazione alle varie funzionalità richieste.

Non è possibile quindi prevedere parametri di dimensione e altezza predefiniti. Si può doverosamente tuttavia richiedere che le caratteristiche dei fabbricati siano rigorosamente giustificate da motivi tecnici ben precisi.

Le necessità e le caratteristiche dei fabbricati rurali vengono preliminarmente vagliate dal competente IRA che deve approvare uno specifico Piano Aziendale ai sensi della L.R. 11/04 art. 44.

Il Comune, al quale spetta la responsabilità per il rilascio del titolo edilizio, tuttavia non può esimersi da un'attenta valutazione dei fabbricati da autorizzare, anche in relazione alla specifica normativa di zona.

L'aspetto tipologico costruttivo sfugge in vari casi alla valutazione da parte dell'IRA, il quale è più attento a valutare l'aspetto del dimensionamento e della funzionalità.

Dal punto di vista tipologico costruttivo è appena il caso di ricordare che per i fabbricati rurali è auspicabile una evoluzione nella cura costruttiva, prevedendo un maggiore studio dal punto di vista estetico.

Al proposito vale la pena di ricordare che spesso non è sufficiente un richiamo a forme semplici e tradizionali che possono dar luogo ad opere di impatto fortemente negativo sul paesaggio, come visto purtroppo in molti casi.

Anche l'edificabilità rurale si sta evolvendo verso tipologie attuali che devono essere attentamente valutate nelle loro espressioni che possono essere positive o negative.

Da non sottovalutare lo studio di sistemazione complessiva dell'ambito di intervento per una superficie di entità proporzionata all'impatto delle opere previste.

PUNTO 9 ELEMENTI DETRATTORI

La valutazione e l'eliminazione degli elementi detrattori dovrebbe essere un processo di continua evoluzione da portare avanti tramite normative incentivanti per i proprietari e tramite un'azione di indirizzo in occasione delle richieste di autorizzazione anche modesta o parziale di intervento.

Si evidenzia che possono convivere le metodologie diverse per affrontare il problema.

Quando è possibile e sostenibile si cercherà di ottenere l'eliminazione degli elementi negativi del paesaggio, anche adottando criteri compensativi.

In molti casi tuttavia non è da trascurare la possibilità di ridurre gli impatti negativi con idonei interventi di mitigazione. Spesso infatti gli elementi detrattori sono tali solo per scarsa cura progettuale e costruttiva o per la mancanza di qualsiasi sistemazione ambientale dell'ambito di intervento.

PUNTO 10 RIDEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE DEL PAT

In via preliminare è stata riconosciuta l'impostazione generale della zonizzazione del PAT proponendo di valorizzarne le scelte attraverso un approfondimento del complesso normativo.

Le modifiche della zonizzazione riguardano sostanzialmente una ridefinizione di dettaglio dei perimetri delle diverse zone qualora suggerito da elementi fisici evidenti riscontrabili sul terreno, quali la presenza di strade, curve di livello, tracciati di vai e torrenti, cambiamenti di pendenza o similari rendendo la zonizzazione più coerente con la tipologia dell'ambito definito.

Le diverse zone in cui viene definito il territorio agricolo e il territorio aperto più in generale riguardano sostanzialmente lo schema del PAT con le seguenti precisazioni.

Le zone a più evidente vocazione agricola sono le zone n. 60 e 62 ed anche la zona 61, pur sovrapponendosi in quest'ultima alla vocazione agricola gli aspetti di tutela e/o di sviluppo del tessuto urbano.

La zona 59 vede prevalere gli aspetti ambientali e paesaggistici sugli aspetti agricoli, pur continuando a fondare il proprio equilibrio socio economico e anche paesaggistico e ambientale sull'attività agricola diffusa nel territorio.

Nell'ambito delle zone 60-61-62 si è provveduto alla valutazione degli elementi fondamentali del tessuto produttivo e fondiario al fine di distinguere le aree con entità agricole più significative da quelle interessate da attività agricole poco significative o del tutto trascurabili dal punto di vista agricolo.

Le caratteristiche fondamentali considerate sono state la integrità del territorio, l'aspetto socio-economico legato all'età dei titolari e l'aspetto economico produttivo riferito alla P.L.V. e alla quantità di manodopera impiegabile.

E' stata data la massima importanza all'elemento discriminante dell'integrità fondiaria con riferimento alla consistenza della proprietà dei terreni.

Sono stati identificati parametri dimensionali della superficie dei terreni disponibili; da 0 a 2 ettari, da 2 a 4 ettari, da 4 a 10 ettari e maggiore di 10 ettari, che sono stati cartografati nella carta tematica relativa.

I parametri socio economici e occupazionali sono stati applicati provvedendo a modificare l'entità della classificazione di base, con opportuni coefficienti. In particolare si è ritenuto di considerare le tradizionali classi di età dei titolari che vengono nella generalità dei casi distinti in tre fasce di età: inferiori a 40 anni, tra 40 e 60, superiori a 60 anni.

Si è ritenuto in particolare di applicare un coefficiente modificativo per i titolari con età superiore a 60 anni, per cui la superficie dei terreni è stata considerata al 50% rispetto all'entità fisica. Si considera infatti che inevitabilmente le ditte con età più avanzata siano tendenzialmente soggette a ulteriori polverizzazioni per la prospettiva di divisioni ereditarie o vendite parziali.

La valutazione di tipo economico e occupazionale è stata riferita non al mosaico delle singole aziende, ma a parti omogenee del territorio.

La conoscenza della realtà dell'agricoltura veronese ha permesso di identificare sulle carte tematiche ambiti omogenei caratterizzati dalla diffusione di colture a forte impiego del fattore lavoro. In particolare ciò è evidente nell'ambito della pianura a Sud della città per la diffusione delle colture orticole protette (serre mobili), vocate per la natura geopedologica dei suoli.

L'ambito viene identificato con la zona di cui all'art.62. Per tale zona si ritiene che il limite minimo per considerare l'entità fondiaria sufficientemente significativa possa essere ridotta con un coefficiente del 50% rispetto alle altre zone.

In tale zona vengono quindi considerate polverizzate e di minore tutela le entità con superficie minima inferiore a un ettaro in condizioni ordinarie, inferiore a due ettari nel caso di titolari con più di 60 anni.

La zona art. 61 è stata ridefinita in vari ambiti e in parte ampliata. Sono state identificate alcune entità fondiaria di consistenza adeguata per le quali è prevedibile la possibilità di proporre misure di valorizzazione ambientale in prossimità del contesto urbano.

E' stato quindi possibile identificare nell'ambito delle zone art. 60-61-62 aree significative dal punto di vista agricolo e aree poco significative sulla base dei dati forniti dalle carte tematiche citate.

I dati sono utilizzabili ogni qualvolta sia necessario operare scelte motivate sul territorio agricolo. All'interno di ogni zona sono state quindi di fatto identificate due sottozone o ambiti che si differenziano per la maggiore o minore validità del tessuto agricolo.

Dal punto di vista cartografico si è provveduto a differenziare gli ambiti solo in prossimità dei punti che presentano elementi di criticità, senza estenderli all'ambito del territorio agricolo aperto, in quanto non si ipotizza una differenziazione ulteriore delle sottozone mantenendo lo studio a livello conoscitivo come carta tematica preliminare di documentazione per la definizione della consistenza delle zone.

Non viene quindi aumentato il numero delle sottozone già considerevole nell'impostazione attuale.